

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI	
Servizio elettorale	s.elettorale@regione.fvg.it tel +39 0432 555 541 fax +39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 3784/1.5.3
allegato: 1

A lista d'inoltrato

Udine, 28 febbraio 2008

TRASMISSIONE ANCHE VIA FAX

oggetto: Elezioni regionali 2008. Regime delle spese di propaganda.

In vista delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale fissate per il 13 e 14 aprile 2008, si ritiene utile e opportuno fornire alcune indicazioni in ordine alla disciplina delle spese di propaganda elettorale.

La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, ha introdotto una compiuta disciplina della materia (Titolo VIII, Capo II, articoli 77 – 83).

In particolare, al fine di improntare la campagna elettorale per le elezioni regionali a criteri di sobrietà e trasparenza, la legge regionale 28/2007 prevede dei tetti alle spese di propaganda per i partiti e per i candidati. Per il controllo delle spese medesime, è prevista l'istituzione del **Collegio regionale di garanzia elettorale**, quale organo preposto al controllo delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai candidati e dagli eletti, in ordine alle spese da loro sostenute nel corso della campagna elettorale. Tale organo, precedentemente costituito presso la Corte d'appello, come previsto dalla normativa statale, sarà ora incardinato presso il Consiglio regionale.

TETTI DI SPESA

L'articolo 77 della legge regionale 28/2007 ha previsto dei tetti di spesa per la propaganda elettorale dei vari soggetti competitori. I limiti di spesa riguardano infatti i candidati alla carica di Presidente della Regione, di consigliere regionale ed anche i partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione.

I limiti per le spese di propaganda elettorale sono i seguenti:

- a) candidato alla carica di **Presidente della Regione: euro 300.000,00;**
- b) candidati alla carica di **consigliere regionale:** euro 30.000,00 più 0,01 euro per ogni residente della circoscrizione elettorale. Pertanto, tenuto conto della popolazione residente nelle cinque circoscrizioni elettorali, gli importi spendibili dai candidati alla carica di consigliere regionale saranno i seguenti:
 - circoscrizione di **Gorizia € 31.364,91** (€ 30.000,00 + € 0,01 x 136.491 residenti);
 - circoscrizione di **Pordenone € 32.861,98** (€ 30.000,00 + € 0,01 x 286.198 residenti);
 - circoscrizione di **Tolmezzo € 30.827,19** (€ 30.000,00 + € 0,01 x 82.719 residenti);
 - circoscrizione di **Trieste € 32.422,35** (€ 30.000,00 + € 0,01 x 242.235 residenti);

circoscrizione di **Udine** € **34.361,21** (€ 30.000,00 + € 0,01 x 436.121 residenti).

Nell'ipotesi in cui un **candidato** si presenti contemporaneamente in **più circoscrizioni** elettorali, l'**importo** sostenuto per le spese di propaganda non potrà comunque superare quello **consentito per la circoscrizione più popolosa** in cui si sia presentato, **umentato del 10%**;

- c) **partiti o gruppi politici**: oltre alle spese sostenute in favore di singoli candidati, **euro 1,20 moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni ove gli stessi hanno presentato liste**. Ad esempio, nell'ipotesi in cui un partito o gruppo politico presenti liste in tutte le cinque circoscrizioni elettorali potrà sostenere spese per € 1.420.516,8 (pari ad € 1,20 x 1.183.764 residenti in Regione) oltre a quelle, come sopra ricordato, in favore dei singoli candidati.

Le spese che i partiti o gruppi politici intendano sostenere in favore di singoli candidati vanno computate ai fini del rispetto dei tetti di spesa sopra citati, eventualmente pro quota, ed andranno successivamente rendicontate.

TIPOLOGIA DI SPESE DI PROPAGANDA ELETTORALE

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 78 della legge regionale 28/2007, per **spese di propaganda elettorale** si intendono quelle sostenute:

- a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
- b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
- e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
- f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

MANDATARIO ELETTORALE

L'articolo 80 della legge regionale 28/2007 prevede che dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, i candidati alla carica di Presidente della Regione e alla carica di consigliere regionale possano **raccogliere fondi** per il finanziamento della propria campagna elettorale **esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale**. Per pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, si intende la pubblicazione del relativo manifesto da parte dei Sindaci, che ha luogo il 45° giorno antecedente la votazione e pertanto il 28 febbraio 2008. Ne consegue che a partire dal 44° giorno antecedente il voto, ovvero **da venerdì 29 febbraio 2008**, le spese per la campagna elettorale rientrano nel particolare regime previsto dall'articolo 80 della legge regionale 28/2007.

Il nominativo del mandatario deve essere comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso il Consiglio regionale.

La nomina va effettuata anche nell'ipotesi di raccolta di finanziamenti propri del candidato, salvo che lo stesso spenda **meno di 10.000 euro**, avvalendosi unicamente di denaro proprio. Solamente in tale ipotesi, l'intera **disciplina sul mandatario** elettorale **non trova applicazione**.

La funzione di mandatario elettorale è esclusiva, tant'è che nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario elettorale, né questi può assumere l'incarico per più di un candidato.

Concretamente, il mandatario elettorale registra le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, **avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale**. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica in favore di un candidato non possono superare l'importo di € 20.000,00.

Per la nomina del mandatario elettorale può essere utilizzato il modello allegato alla presente circolare, rinvenibile altresì nel sito internet della Regione alla pagina "elezioni regionali 2008".

PUBBLICITÀ DELLE SPESE

L'articolo 81 della legge regionale 28/2007, pone **l'obbligo per il Presidente e i consiglieri regionali eletti, entro tre mesi dall'avvenuta proclamazione, di presentare**, al Collegio regionale di garanzia elettorale (si veda il successivo paragrafo), **un rendiconto** relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute nel corso della campagna elettorale. Tale rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto. Il rendiconto va presentato anche da quei candidati che, essendosi avvalsi unicamente di fondi propri entro l'importo di € 10.000,00, non abbiano designato il mandatario elettorale.

Analogo rendiconto deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale **dai candidati non eletti** alla carica di Presidente e di consigliere regionale, entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione.

Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore superiore a € 1.000,00, e tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario o postale utilizzati dal mandatario e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Infine si ricorda che, **anche i partiti o gruppi politici**, che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, **sono tenuti a presentare** al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro il medesimo termine di cui sopra (tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione), **il rendiconto delle spese per la campagna elettorale** e delle relative fonti di finanziamento.

IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

– controllo delle spese elettorali e applicazione delle sanzioni

L'articolo 79 della legge regionale 28/2007 ha **istituito, presso il Consiglio regionale, il Collegio regionale di garanzia elettorale**, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Consiglio regionale e scelti fra le seguenti categorie: magistrati a riposo; iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e revisori dei conti; professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche.

Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 82 della legge regionale 28/2007 in tema di controllo delle spese elettorali.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve i rendiconti degli eletti, dei candidati non eletti e dei partiti e gruppi politici e ne verifica la regolarità.

I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà, entro i successivi quindici giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest'ultimo termine il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione di eventuali sanzioni.

L'articolo 83 della legge regionale 28/2007 sanziona le seguenti fattispecie:

- a) mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato, nonostante la diffida ad adempiere: sanzione da € 25.000,00 a € 50.000,00. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, comporta anche la decadenza dalla carica;
- b) violazione dei limiti di spesa da parte dei singoli candidati: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti per un ammontare pari o superiore al doppio degli stessi, comporta anche la decadenza dalla carica;
- c) irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati o mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi: sanzione da € 12.000,00 a € 25.000,00;
- d) mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni: sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00;
- e) mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste delle fonti di finanziamento: sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00;
- f) superamento da parte dei partiti o gruppi politici dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

Si ricorda che, ai fini della dichiarazione di decadenza del consigliere eletto, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni, cui consegue tale pena accessoria, al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza, ai sensi del regolamento consiliare.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale 1/1984. Il Collegio

regionale di garanzia elettorale è pertanto l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione delle sanzioni. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitate dall'Amministrazione regionale.

Si ricorda, inoltre, che i rendiconti depositati sono liberamente consultabili anche da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni, qualsiasi cittadino elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità dei rendiconti presentati.

Infine, il Collegio regionale di garanzia elettorale cura, con le modalità che riterrà più idonee, la pubblicità dei consuntivi presentati e dell'esito dei controlli esperiti.

Sull'argomento, si rinvia comunque, ad eventuali indicazioni di dettaglio che il Collegio regionale di garanzia elettorale vorrà fornire ai candidati e ai partiti, per il tramite del Consiglio regionale cui compete il supporto operativo al Collegio.

ALTRE LIMITAZIONI ALLE SPESE DEI CANDIDATI E DEI PARTITI

Oltre ai limiti di spesa di cui si è detto nel paragrafo iniziale, risulta **applicabile a tutti i candidati alle elezioni regionali** la norma di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come modificata dall'articolo 39-quaterdecies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51), sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone **l'obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore a € 50.000,00**. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da colui che ha erogato i finanziamenti, entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione. La dichiarazione va presentata al Presidente della Camera dei Deputati ed è controfirmata anche dal mandatario elettorale, ove previsto.

La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

L'inadempimento dell'obbligo in questione è punito, ai sensi del sesto comma del sopra citato articolo 4 della legge 659/1981, con una multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (fattispecie depenalizzata ai sensi dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 659: cfr. Cassazione penale III Sez. n. 2250 del 24 agosto 1994 e VI Sez. 17 ottobre 1994).

Infine, risulta applicabile sia ai candidati alle elezioni regionali sia ai partiti, il divieto, previsto dall'articolo 7 della legge 195/1974, di erogare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime.

Il divieto non si applica alle società diverse da quelle sopraccitate, purché i finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempreché non siano comunque vietati dalla legge.

La violazione del predetto divieto è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge 195/1974, con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione del divieto stesso.

RIMBORSI DELLE SPESE ELETTORALI

La materia è disciplinata dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, che attribuisce ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera ai Deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

L'erogazione dei rimborsi è disposta con decreto del Presidente della Camera dei Deputati, **ai movimenti o partiti politici che ne abbiano fatto richiesta**, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio regionale, decorrente il 9 marzo 2008. **Ne consegue che la richiesta dovrà essere inoltrata entro il 19 marzo 2008.** Occorre sottolineare che detto termine è previsto a pena di decadenza.

I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i diversi partiti o movimenti politici aventi diritto, un fondo, il cui importo è pari, per ciascun anno di legislatura del consiglio regionale, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di € 1,00 per il numero dei cittadini della Regione iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni elettorali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio della regione interessata.

I rimborsi sono corrisposti entro il 31 luglio di ciascun anno, con cadenza annuale, e non sono vincolati alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte dei partiti o movimenti politici aventi diritto. L'erogazione è tuttavia subordinata all'ottemperanza degli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, in materia di rendiconto dei partiti e movimenti politici.

Si sottolinea che l'erogazione avviene previa istanza dei legali rappresentanti dei partiti a livello nazionale qualora questi siano presenti in Parlamento; direttamente a livello regionale qualora, invece, si tratti di partiti che non sono rappresentati in Parlamento.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltro

A:

Partiti della Regione;
Segreteria generale del Consiglio regionale;
Consiglieri regionali;
Gruppi consiliari;
Presidenza della Regione – Portavoce;
Presidenza della Regione – Ufficio stampa;

Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.);

e.p.c.:

Sindaci o Vicesindaci o Commissari degli enti della Regione;
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Udine
Gorizia
Pordenone
Trieste